

Contratto comodato d'uso "On Board Unit" 2018

Tra

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma - società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata, 60, Codice Fiscale e Partita IVA 10735431008, nella persona dell'ing. Luca Avarello, nella sua qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa "Servizi ed Informazioni", domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra – di seguito **Comodante**

e

la società con sede in

all'indirizzo, codice fiscale/partita iva, nella persona del sig.
.....,
codice fiscale

carta d'identità n.

rilasciata il da

(copia allegata),

domiciliato in

all'indirizzo

nella sua qualità (*indicare ruolo all'interno della società*).....

– di seguito **Comodatario**

Premesso

che, ai sensi della delibera di A.C. 66/14, condizione per la validità di un permesso in abbonamento è l'installazione di un "On Board Unit" di seguito OBU, di proprietà del Comodante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Bene in comodato d'uso

Oggetto del presente contratto di comodato d'uso gratuito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., è l'OBU n. seriale.....

di proprietà del Comodante, per le finalità attualmente relative al monitoraggio e controllo della mobilità dei bus turistici all'interno di Roma Capitale.

Il Comodante con la sottoscrizione del presente contratto consegna al Comodatario n. 1 OBU, che dovrà essere installato a cura e spese di quest'ultimo secondo il manuale d'uso pubblicato sul nostro sito www.romamobilita.it, scaricabile dal link <https://romamobilita.it/node/243>)

Art. 2 - Utilizzo dei beni

Il Comodatario è tenuto a servirsi dell'OBU, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'uso previsto all'interno del Manuale d'uso, impegnandosi a tenerlo sempre in funzione e a non destinarlo a scopi differenti.

La titolarità e la responsabilità dei dati afferenti il monitoraggio spettano esclusivamente a Roma Servizi per la Mobilità, che li tratterà nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Durata del comodato

La durata è commisurata al periodo di validità del permesso in abbonamento avente seriale n°....., abbinato alla targa n°....., con decorrenza dalla data di installazione dell'OBU, risultante dalla dichiarazione di avvenuta installazione, che il comodatario si impegna a restituire compilata e firmata all'indirizzo infobusturistici@agenziamobilita.roma.it. entro 30 giorni dalla consegna del permesso, pena la sospensione dello stesso.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'OBU con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concederlo a terzi in godimento, neppure temporaneo.

In caso di perdita dell'OBU, il Comodatario deve denunciare il fatto all'autorità competente e inoltrare detta denuncia al Comodante entro i successivi 5 giorni.

Art. 5 - Responsabilità del Comodatario

Il Comodatario dà atto che il valore dell'OBU al momento dell'installazione ammonta a € 195.00.

In qualsivoglia caso di perdita o distruzione dell'OBU installato, anche per causa non imputabile al Comodatario, questo ne è direttamente responsabile e, pertanto, deve versare al Comodante la somma suindicata.

Art. 6 - Funzionamento dell'OBU

Qualsiasi anomalia o malfunzionamento dell'OBU in comodato deve essere tempestivamente comunicato al centro di assistenza che risponde al n°055.8883838 che provvede, nei tempi e nei modi utili, al ripristino del corretto funzionamento. In caso di accertato dolo o colpa del Comodatario, le spese del ripristino sono a suo carico.

In caso di mancata installazione o mancato funzionamento del dispositivo di bordo (OBU) per cause imputabili al dichiarante:

1. l'efficacia dell'abbonamento viene sospesa e conseguentemente il veicolo è considerato privo di permesso e soggetto a sanzionamento.

La targa del bus viene eliminata dall'elenco degli autorizzati all'ingresso nelle ZTL vigilate mediante sistemi elettronici;

2. l'efficacia dell'abbonamento verrà ripristinata non appena riscontrata

l'installazione o ripristino del dispositivo di bordo (OBU) e, a partire dalla stessa data, la targa verrà nuovamente inserita nell'elenco degli autorizzati all'ingresso nelle ZTL vigilate mediante sistemi elettronici.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto *ex art. 1456 c.c.*, fatto salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora il Comodatario non adempia agli obblighi previsti nel contratto
- qualora utilizzi l'OBU per fini illegali e/o in contrasto con le leggi vigenti, in tal caso il Comodatario viene denunciato all'autorità competente.

In tutte le ipotesi di risoluzione, il Comodatario perde i benefici del permesso in abbonamento ed è tenuto all'immediata restituzione dello stesso presso la sede di Roma Servizi per la Mobilità sita in Piazzale degli Archivi, 40, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione della risoluzione da parte del Comodante. Inoltre deve restituire l'OBU con le modalità previste al successivo art. 8.

Art. 8 – Restituzione dell'OBU

Alla scadenza contrattuale ovvero nell'ipotesi di risoluzione prevista al precedente art. 7, il Comodatario deve restituire l'OBU nell'esatto stato di funzionamento in cui lo ha preso in carico. In caso contrario deve rimborsare al Comodante la somma occorrente per il ripristino dell'originaria funzionalità.

In caso di mancata restituzione, al Comodatario viene addebitata la somma indicata al precedente art. 5 relativa al valore dell'OBU, fatto salvo l'eventuale risarcimento del maggiore danno.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsivoglia controversia inerente l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

Roma, il

Comodante

Comodatario

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Comodatario dichiara di conoscere ed approva specificatamente le citate disposizioni.

Comodante

Comodatario